



## M.U.D., REGISTRI E FORMULARI NEL D.LGS 4/2008

a cura di B. Albertazzi

*Il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", entrato in vigore il giorno 13 gennaio 2008, ha modificato in talune parti la disciplina delle certificazioni obbligatorie in materia di rifiuti, cioè il M.U.D., i registri e i formulari.*

*Verranno di seguito messe in evidenza le differenze fra il testo originario del D.Lgs 152 del 2006 e quello appena riformato, in relazione ai profili sopra evidenziati.*

**M.U.D.**

Il testo originario dell'art.189, comma 3, del D.Lgs 152 del 2006 disponeva:

"3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila."

In tal modo venivano **esclusi** dall'obbligo della comunicazione annuale al Catasto (M.U.D.) le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c), d) e g), dell'abrogato D.Lgs 22 del 1997 (si tratta dei rifiuti di cui allo stesso comma ed alle stesse lettere dell'art. 184 del T.U.), che erano precedentemente obbligati, cioè i produttori di:

- "c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti

dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

Il testo vigente dell'art.189, comma 3, del D.Lgs 152 del 2006 dispone:

*"3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.*

*Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti."*

Le novità apportate al testo dell'art. 189, comma 3, dal D.Lgs 4/2008, riguardano, in primo luogo, il ripristino dell'obbligo di **comunicazione annuale al Catasto (M.U.D.) per le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), cioè i produttori di:**

- "c) i rifiuti da lavorazioni industriali;**
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;**

**g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque reflue e da abbattimento di fumi.**

Ma più in generale l'elenco dei soggetti obbligati è formulato in maniera diversa e individua dunque una platea di soggetti almeno in parte diversi da quelli precedentemente obbligati.

L'originario comma 3 faceva infatti riferimento a: "Chiunque ....svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti". Il vigente comma 3 fa riferimento a: **"le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti"**.

Il nuovo testo (come già il D.Lgs 22 del 1997) conferma l'esclusione per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila.

Inoltre, ripristina l'esclusione, già prevista dal D.Lgs 22 del 1997, ma non confermata dal testo originario del D.Lgs 152, per **le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti**, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi.

In realtà l'esclusione contemplata dal D.Lgs 22 del 1997 era parzialmente diversa in quanto diretta ai "piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti".

Com'è noto, ai sensi dell' "Art. 2083 – Piccoli imprenditori. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia."

Dunque l'esclusione prevista dal testo vigente dell'art. 183, rispetto a quella di cui all'art. 11 del D.Lgs 22 del 1997, è più estesa:

- sia con riferimento alla tipologia di impresa (tutte **le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi**);

\* Bernardino Albertazzi;  
"B.Albertazzi consulenze legali ambiente s.r.l."  
Giurista Ambientale; Responsabile Area Legale Osservatorio Bonifiche Università Bocconi Milano.  
Via Dal Prato, 84 – Castelbolognese (Ra)  
Tel.: 0546/656637, 347/2512978  
Fax 0546/060569  
E-mail: albertazzi.bernardino@fastwebnet.it

<sup>1</sup> Pubblicato sul Supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta ufficiale 29 gennaio 2008 n. 24.

- sia con riferimento al numero di dipendenti (oggi dieci, allora tre).

Viene invece introdotta per la prima volta una norma che esonera dal M.U.D. le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, cioè i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.

Viene inoltre introdotto un comma 3-bis:

*“3-bis: Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a partire dall'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D., da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le categorie di soggetti di cui al comma precedente sono assoggettati all'obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche.”*

Tale comma prevede che tutti i soggetti obbligati alla comunicazione al catasto saranno assoggettati all'obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche, quando sarà istituito, previo decreto del Ministro dell'ambiente, un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D.

## REGISTRI DI CARICO E SCARICO

Dispone l'art.190, comma 1:

*“1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le*

*informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti....”*

Nel testo vigente del D.Lgs 152 viene ripristinato il nesso che era stato stabilito dal D.Lgs 22 del 1997 tra l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico e l'obbligo della comunicazione annuale al catasto, nel senso che i soggetti obbligati sono oggi, come nel D.Lgs 22 del 1997, i medesimi.

Tale nesso era stato interrotto nel periodo di vigenza del testo originario del D.Lgs 152 del 2006, che va dal 29 aprile 2006 al 13 febbraio 2008.

Il comma 6 dispone:

*“6. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.”*

In base al disposto di cui al primo comma i registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Tale comma rinvia, per quanto attiene alla: 1) numerazione, 2) vidimazione e 3) gestione, alla normativa sui registri IVA e dunque al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni (Legge 383/2001), da cui si desume che non sussiste più l'obbligo della vidimazione.

Dunque la numerazione richiesta verrà apposta dall'impresa, ai sensi della Circolare dell'Agenzia delle entrate n° 92 del 22 ottobre 2001, art. 2. Essa dovrà essere preceduta dall'anno di riferimento e deve ripartire dal numero uno all'inizio di ogni anno<sup>2</sup>.

Tuttavia l'ultima parte del medesimo comma, introdotta dal D.Lgs 4/2008 dispone che i **registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti**. Tale norma, seppur di difficile coordinamento con la prima parte del medesimo comma, ripristina l'obbligo della numerazione e vidimazione dei registri da parte delle Camere di commercio, obbligo che era

stato soppresso dal testo originario del D.Lgs 152.

Viene introdotta per la prima volta una norma specifica per la tenuta dei **registri relativi alle attività di gestione** dei rifiuti costituiti **da rottami ferrosi e non ferrosi**, che detta:

*“6 bis “Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39<sup>3</sup> del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni”.*

Il disposto del comma 6-bis, sembra confermare la reintroduzione, da parte del comma 6, dell'obbligo di vidimazione dei registri, perché in caso contrario, i riferimenti alla normativa IVA di cui al comma 6-bis risulterebbero privi di significato.

## FORMULARIO PER IL TRASPORTO

L'art. 193 del T.U. si occupa di trasporto dei rifiuti, in modo analogo all'art. 15 dell'abrogato decreto 22. Rimangono immutate le disposizioni in tema di dati indispensabili del formulario nonché di compilazione e conservazione da parte dei vari soggetti di cui ai commi 1 e 2.

Il testo originario del comma 8 dell'articolo in esame disponeva che:

*“Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle fattispecie disciplinate dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo ai fanghi in agricoltura, compatibilmente con la disciplina di cui al regolamento (CEE) n. 259/1993 del 1° febbraio 1993.”*

Tale disposizione era apprezzabile in quanto il rinvio al D.Lgs 99 del 1992 già garantiva la predisposizione di un documento in tutto e per tutto analogo al formulario. Il T.U. evitava dunque una inutile duplicazione che pure

<sup>2</sup> Ai sensi della Circolare del Ministero Industria, n° 3407/C del 9 gennaio 1997.

<sup>3</sup> Che detta: “39. I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'articolo 32, devono essere tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. È ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente”.

era stata avallata dal Ministero dell'ambiente con la nota Circolare del 04/08/1998 n° GAB/DEC/812/98 "Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148.", punto 1, "lett. z) nel caso in cui il trasporto riguardi fanghi di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante "attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura", al formulario di identificazione dovrà essere allegata la "scheda di accompagnamento" prevista dall'art. 13, del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99." Il testo riformato dal D.Lgs 4/2008 del comma 8 dell'art. 193 dispone:

*"8. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.99, relativo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n.99 del 1992 non previste nel modello del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario."*

Dunque, pur con le stesse finalità, la nuova norma dispone in maniera opposta alla precedente, in quanto oggi è **il formulario di identificazione che sostituisce la scheda di accompagnamento** di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura e non viceversa.

Tuttavia, vista la non totale sovrapposibilità dei due documenti è il medesimo comma 8 a disporre che le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del D.Lgs n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 13 del decreto del 1992:

**"Art. 13. Scheda di accompagnamento**

1. Nelle varie fasi di **raccolta e trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione, i fanghi da utilizzare in agricoltura devono essere corredati da una scheda di accompagnamento compilata dal produttore o detentore e consegnata a chi prende in carico i fanghi.**

**2. Tale scheda deve essere compilata secondo lo schema riportato nell'allegato III A.**

3. L'originale della scheda e le copie devono essere conservate per un periodo di almeno 6 anni."

Il D.Lgs 4/2008 non ha modificato invece alcune disposizioni discutibili, come quella di cui al comma 10 in base al quale *"il documento commerciale, di cui all'articolo 7 del "Regolamento (Ce) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano" per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione di cui al comma 1."*

Il richiamato articolo 7 dispone:

*"Articolo 7 – Raccolta, trasporto e magazzino"*

**2. Durante il trasporto, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati sono accompagnati da un documento commerciale** oppure, ove richiesto dal presente regolamento, da un certificato sanitario. **I documenti commerciali e i certificati sanitari devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato II ed essere conservati per il periodo ivi specificato. Essi contengono in particolare informazioni sulla quantità e sulla descrizione del materiale nonché sulla sua marcatura.**

A sua volta l'allegato II contiene le seguenti disposizioni:

*"ALLEGATO II*

**CAPITOLO III**

**Documenti commerciali e certificati sanitari**

1. Durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati devono essere accompagnati da un documento commerciale o, nei casi previsti dal presente regolamento, da un certificato sanitario.

**2. I documenti commerciali devono specificare:**

- a) la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;
- b) la descrizione dei materiali, compresi i dati di cui al capitolo I, le specie animali per i materiali di categoria 3 e i prodotti trasformati da essi derivati destinati ad essere utilizzati come materie prime per mangimi e, se del caso, il numero del marchio auricolare;
- c) la quantità dei materiali;
- d) il luogo di origine dei materiali;
- e) il nome e l'indirizzo del trasportatore;
- f) il nome, l'indirizzo e, se del caso, il numero di riconoscimento del destinatario; e
- g) ove del caso:

i) il numero di riconoscimento dell'impianto di origine; e

ii) la natura e i metodi del trattamento.

**3. Il documento commerciale deve essere fornito in almeno tre esemplari (un originale e due copie); l'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale e deve essere conservato dal destinatario. Il produttore e il trasportatore devono conservare ciascuno una delle copie."**

Come risulta dalle norme sopra riportate, nel caso di trasporti di ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano le copie del documento di trasporto sono solamente tre. Ci si chiede quindi in quale modo possa funzionare il meccanismo di esonero dalla responsabilità per il detentore, previsto dall'art. 188, terzo comma, che dispone:

*"3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:*

*b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione."*

**MICRORACCOLTA**

Confermata anche l'importante disposizione in materia di "microraccolta", di cui al comma 11:

*"11. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccogliitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev'essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev'essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato."*

Tale disposizione normativa si è resa necessaria per dare legittimità ad una prassi, ampiamente diffusa nel settore del trasporto

rifiuti, che però era stata dichiarata illegittima da una sentenza della Corte di Cassazione (Terza sezione Penale), la n. 1040 del 29 maggio 2000. Tale sentenza aveva affermato che:

*“Il trasporto di batterie esauste (rifiuti pericolosi) con formulario nel quale non sia indicato il percorso d'instradamento, in difformità di quanto previsto dal modello stabilito con Dm 1° aprile 1998, n. 145, dà luogo alla configurabilità del reato di cui all'articolo 52, comma 3, del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, nulla rilevando in contrario l'assunto secondo il quale la suddetta mancata indicazione sarebbe dipesa dal fatto che le batterie erano state raccolte presso vari detentori e nel modello di formulario mancherebbe lo spazio per indicarli tutti; ciò in quanto il modello anzidetto è appositamente concepito per documentare il trasporto dei rifiuti da un solo produttore-detentore ad un solo destinatario, per cui il trasportatore autorizzato deve utilizzare tanti formulari quanti sono i singoli percorsi d'instradamento da ogni produttore-detentore al destinatario.”.*

Dunque se l'assunto finale della Cassazione era “un formulario per ogni trasporto da un singolo produttore ad un singolo destinata-

rio” la nuova norma legittima la prassi di raccogliere rifiuti con un solo automezzo presso più produttori purché vengano utilizzati più formulari, e purché vengano indicate nello spazio relativo al percorso dei vari formulari, tutte le tappe intermedie previste.

### LE SOSTE NELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO

Confermata anche l'importante disposizione in materia di soste nelle attività di trasporto, di cui al comma 12, secondo la quale **non costituiscono attività di stoccaggio:**

1) le soste durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno:

- dei porti;
- degli scali ferroviari;
- delle stazioni di partenza;
- delle stazioni di smistamento;
- delle stazioni di arrivo;

nonché:

2) gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto;

3) le soste tecniche per le operazioni di trasbordo;

a condizione che tali soste:

- a) siano dettate da esigenze di trasporto e
- b) non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

La disposizione è diretta a risolvere problemi pratici di un certo rilievo quale è appunto la classificazione giuridica di alcune soste che gli automezzi fanno nell'ambito del trasporto dei rifiuti, per una pluralità di esigenze tecnico-pratiche.

La norma mira a escludere le c.d. “soste e stazionamenti” dall'ambito di applicazione delle norme sullo stoccaggio, purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e soprattutto “non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione”.

Non è chiaro inoltre quale sia la modalità con cui viene controllato l'effettivo tempo di permanenza dell'automezzo presso il luogo della sosta. Se ad es. un automezzo arriva ad una stazione di smistamento, per ripartire poi presso altro destinatario e non viene dunque registrato come ricevimento di un carico di rifiuti, da dove si desume la data di arrivo di tale carico?



### B.ALBERTAZZI CONSULENZE LEGALI AMBIENTE s.r.l.

Sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio è stato pubblicato il D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4, “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”. Si tratta di una riscrittura pressoché totale delle previgenti norme in materia di Gestione dei rifiuti, Valutazione d'Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale strategica. Inoltre vengono modificate in maniera rilevante anche le discipline degli scarichi e delle bonifiche. A seguito di tali rilevanti modifiche la “B.ALBERTAZZI CONSULENZE LEGALI AMBIENTE s.r.l.” è disponibile ad organizzare seminari “in house” sul nuovo TUA presso aziende pubbliche e private, associazioni di categoria, province, enti locali e Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente.

La “B.ALBERTAZZI CONSULENZE LEGALI AMBIENTE s.r.l.” è disponibile ad organizzare seminari “in house” sul nuovo TUA presso aziende pubbliche e private, associazioni di categoria, province, enti locali e Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente.

### PROGRAMMA SEMINARI

- La gestione dei rifiuti dopo la riforma del D.Lgs 152 del 2006
- La tutela delle acque dall'inquinamento dopo la riforma del D.Lgs 152 del 2006
- La V.I.A. e la V.A.S. dopo la riforma del D.Lgs 152 del 2006
- La normativa in materia di bonifica di siti contaminati dopo la riforma del D.Lgs 152 del 2006
- La disciplina delle autorizzazioni integrate ambientali

Via A. Dal Prato, 84 - Castelbolognese (RA) - Tel. 0546.656637; Cell. 347.2512978; Fax 0546.060569

E-mail: [albertazzi.bernardino@fastwebnet.it](mailto:albertazzi.bernardino@fastwebnet.it) - C.F.-P.IVA 02206421204